



Nr. 2343/2006 R.G.  
 Nr. 2730/2002 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia  
 sezione **SECONDA Penale** composta dai Magistrati:

1. Dott. *Luciano Fincom* **Presidente**
2. Dott. *Lorenzo Miani* **Consigliere**
3. Dott. *Antonio Galli* **Consigliere**

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica/camerale odierna dal dott. Fincom

Inteso il P.G. dott. Moffen appellant \_ difensor \_ come da verbale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di :

**VALMAGGI PATRIZIA TERESA**

Nata a Milano (Mi) il 14/02/1957

Domiciliata C/o Avv. Maurizio Dossena di Milano

LIBERA *Contumace*

difensore di fiducia Avv.to Maurizio DOSSENA del Foro di Milano

N. 374 Reg. Sent.

SENTENZA  
 in data 8 aprile 2011

depositata dall'estensore  
 il \_\_\_\_\_

depositata in Cancelleria  
 il 19/4/11

Il Cancelliere  
*[Signature]*

fatto avviso ex art. 548 Cpp  
 il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta scheda  
 il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale  
 il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo  
 il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_  
 e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

**Parti Civili**  
**Costituite il 29/09/2005**

**BENEDETTI SANDRA P.C. APPELLANTE**

Domiciliata presso Avv. Maurizio GHINELLI di Rimini  
Difensore Avv. Maurizio GHINELLI del foro di Rimini

**SABUCCI SARA P.C. APPELLANTE**

Domiciliata presso Avv. Maurizio GHINELLI di Rimini  
Difensore Avv. Maurizio GHINELLI del foro di Rimini

**SABUCCI LAURA P.C. APPELLANTE**

Domiciliata presso Avv. Maurizio GHINELLI di Rimini  
Difensore Avv. Maurizio GHINELLI del foro di Rimini

**APPELLATO DA P.M. P.G. E P.C.**

Avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Treviso in data 11/01/2006 che così decideva:

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

**IMPUTATA**

Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 572 cp. perché con atteggiamenti di prevaricazione ed intimidazione svolta nei confronti di Benedetti Sandra e le sue due figlie Sabucci Laura (n.17.9.86) e Sabucci Sara (n.17.9.86), quali imporre divieti sulla quantità di cibo e bevande da mangiare e bere, di

rimangiare quanto fosse stato vomitato, partecipare ad estenuanti veglie di preghiera, percosse nei confronti di Sabucci Sara, ed epiteti ingiuriosi, nonché pressioni psicologiche a sfondo religioso, maltrattava Benedetti Sandra, Sabucci Laura e Sabucci Sara all'epoca con lei conviventi, rendendo loro la vita impossibile.

In Lutrano di Fontanelle dal 1998 al febbraio 2001.



## CONCLUSIONI

Per le parti civili : Il reato è andato in prescrizione . Affermarsi la penale responsabilità .  
Risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile.

Per il Procuratore Generale: Accoglimento dell'appello proposto dalla Pubblica Accusa .  
Responsabilità dell'imputata sul fatto contestato.  
Estinzione del reato per intervenuta prescrizione .  
Risarcimento alle parti civili da stabilirsi in separata sede .

Per l'imputata: Si condivide la richiesta del Procuratore Generale sulla prescrizione .  
Conferma della sentenza di primo grado . Rigetto degli appelli della Parte Civile e del Procuratore Generale . In subordine, non luogo a procedere.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 11.1.2006 dal Tribunale monocratico di Treviso VALMAGGI Patrizia Teresa veniva assolta perché il fatto non sussiste dal reato di maltrattamenti in famiglia continuati in epigrafe rubricato.

Riteneva il primo giudice che il reato di cui all'art. 572 c.p. potesse essere commesso solo in danno di familiari o di persone affidate all'imputato o sottoposte alla sua autorità per ragioni di educazione custodia, cura o vigilanza o per l'esercizio di una professione o di un'arte .

Osservava in proposito il Tribunale monocratico che, invece, la parte offesa BENEDETTI si era recata volontariamente, dopo la separazione dal marito, assieme alle sue figlie come ospite presso la casa della prevenuta, con la quale aveva già avuto rapporti, dove abitava in piena libertà . Non veniva ritenuto sussistente nemmeno il reato di sequestro di persona , non avendo la predetta BENEDETTI, secondo la sua stessa testimonianza, mai subito la minima limitazione di qualunque delle libertà, sua o delle figlie, non venendo reputate a ciò idonee le minacce proferite dalla stessa imputata .

Solo la medesima BENEDETTI, argomentava il giudicante , doveva ritenersi responsabile per non avere adeguatamente tutelato la figlia minorenni dalla costrizione di dovere mangiare la pasta che era stata vomitata e dallo schiaffo collettivo che le era stato inflitto in quanto non intendeva mangiare .

*Valmaggi*

La madre predetta , che ben avrebbe potuto andarsene con le figlie , prima di quando poi aveva fatto , doveva ritenersi responsabile del morbo celiaco che era stato contratto da una di queste .

Avverso detta sentenza proponeva appello la Procura della Repubblica di Treviso per i seguenti motivi .

Il primo giudice, dopo avere ammesso tutti i testimoni richiesti, senza avere completato l'esame del primo testimone , la persona offesa, e senza avere consentito alle difese private di effettuare alcuna domanda al testimone stesso , senza avere consentito l'esame delle altre due persone offese , dopo avere disposto perizia psichiatrica sulla teste che stava assumendo, BENEDETTI Sara, a fronte delle perplessità avanzate dalle parti, improvvisamente le invitava a concludere ed emetteva la sentenza in oggetto .

Detta sentenza , tuttavia, non avrebbe potuto essere emessa in considerazione dell'incompletezza e dell'incomprensibilità del quadro probatorio assunto .

Erroneo , poi , era stato ritenere che il reato contestato avrebbe potuto essere perpetrato solo in danno di familiari intesi in senso stretto, mentre, per giurisprudenza affermata , doveva considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, fossero sorti rapporti di assistenza e solidarietà umana.

La parte offesa BENEDETTI era andata a vivere presso l'imputata assieme alle figlie da oltre due anni partecipando alla vita familiare e condividendo tutti gli aspetti della vita in comune.

Il rapporto sorto fra le persone offese e l'imputata era idoneo a soddisfare la nozione di stabile convivenza e di stretta relazione e consuetudine di vita , caratterizzata da rapporti di assistenza e solidarietà, richiesta dalla Suprema Corte per 'individuazione della persona della famiglia vittima del reato previsto dall'art. 572 c.p. .

La decisione del primo giudice doveva dunque ritenersi contraria al diritto.

Era comunque assolutamente censurabile la sbrigativa e contraddittoria decisione con la quale il tribunale monocratico aveva interrotto la testimonianza in corso, escluso tutti testi ammessi ed invitato le parti a concludere .

Il richiamo operato dal primo giudice al "buon senso elementare", in base al quale era stato ritenuto che le vittime del reato non fossero tali in quanto avevano liberamente accettato le imposizioni rituali prospettate dalla VALMAGGI, si era convertito in arbitrio ed era diventata una formula sterile che aveva privato di adeguata motivazione la sentenza.

L'attività istruttoria avrebbe dovuto essere completata quanto meno con l'audizione delle altre due parti offese .

*Valmaggi*

L'omesso esame delle due vittime minorenni impediva di ritenere che anche esse avessero liberamente e volutamente accettato le prescrizioni dell'imputata .

Era stato impedito lo svolgimento di un'istruttoria dibattimentale conforme ai principi di accertamento della verità e della tutela delle parti offese .

Chiedeva pertanto che, rinnovata tutta l'attività istruttoria già richiesta dal Pubblico Ministero in primo grado, la Corte decidesse secondo giustizia e secondo le richieste che sarebbero state avanzate dal Pubblico Ministero d'udienza .

Proponeva poi ricorso per Cassazione il Procuratore Generale sostenendo che la decisione di primo grado era censurabile laddove aveva affermato che il delitto di cui all'art. 572 c.p. poteva essere commesso solo ai danni di familiari mentre , per costante giurisprudenza della Suprema Corte, doveva considerarsi famiglia ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, erano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà .

Aveva errato il primo giudice nell'omettere di sentire , sebbene ne avesse disposta l'ammissione, le testi SABUCCI Laura e Sara , decisive ai fini della decisione.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza di primo grado con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Venezia perché provvedesse a rinnovare il dibattimento .


Proponevano infine appello contro la predetta sentenza e contro l'ordinanza emessa in data 11.1.2006 con la quale era stata revocata l'ammissione delle prove testimoniali , era stato interrotto l'interrogatorio della persona offesa BENEDETTI Sandra e le parti erano state invitate a concludere senza alcuna istruttoria dibattimentale , le parti civili costituite BENEDETTI Sandra, SABUCCI Sara e SABUCCI Laura , per i seguenti motivi .

Nel processo di primo grado, aperto e subito chiuso senza alcuna compiuta istruttoria dibattimentale e senza alcun esame ed interrogatorio , neppure delle persone offese, erano state clamorosamente violate tutte le regole processuali .

Non vi era corrispondenza fra il nominativo del giudice indicato nel verbale dell'udienza in data 11.1.2006 ( dott. Silvio MARAS) ed il nominativo del magistrato che aveva emesso il dispositivo e sottoscritto la sentenza impugnata ( dott. Angelo MASCOLO ) e tale divergenza costituiva un motivo di nullità assoluta ed insanabile .

Il primo giudice, dopo avere ammesso le prove testimoniali indicate nella lista testi del P.M. , della p.c. e dell'imputata, aveva disposto l'escussione della prima teste, parte offesa e parte civile costituita BENEDETTI Sandra .

Con comportamento del tutto illogico ed incoerente , il primo giudice , poi, disponeva perizia psichiatrica sulla teste che stava assumendo fissando la data per la comparizione del perito, e quindi, revocava siffatta nomina , interrompeva l'esame del teste in corso , revocava l'ammissione

 3

dei testi già indicati e disponeva la discussione del processo invitando le parti a concludere pur in assenza di qualsiasi istruttoria dibattimentale ed in aperta violazione delle norme di rito in primis dell'art. 498 c.p.p., di fatto impedendo ad essa parte civile di interrogare il testimone e di esaminare le altre parti offese, così violando il suo diritto di difesa.

Il provvedimento giudiziale in questione doveva considerarsi abnorme in quanto incompatibile con le linee fondanti del sistema processuale e del tutto avulso dall'ordinamento giuridico ed era affetto da vizi sia in procedendo che in iudicando.

L'istruttoria dibattimentale che avrebbe dovuto essere assunta avrebbe consentito di accertare la realtà fattuale che emergeva dalle indagini preliminari e, in particolare, i maltrattamenti psico-fisici che esse parti civili, indotte a sottoporsi a forme di asserite terapie (come indicato in imputazione), erano state costrette a subire dall'imputata.

Detti maltrattamenti reiterati, psicologici e fisici, avevano arrecato ad esse parti civili dei gravissimi danni morali, biologici, esistenziali e psicologici.

La Suprema Corte aveva sancito che il concetto di famiglia doveva intendersi in senso ampio, comprendente qualsiasi tipo di convivenza, anche al di fuori della famiglia legittima, sufficiente essendo un rapporto di stabile convivenza suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza.

La sentenza di assoluzione era fondata esclusivamente sulle soggettive opinioni del giudice.


Le parti civili appellanti proponevano altresì questione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p. sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, che introduceva un'irragionevole disparità di trattamento ed interferiva nei principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e del giusto processo.

Chiedevano pertanto, eccezione che veniva peraltro abbandonata in sede di conclusioni, che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 112 e 111 Costituzione;

chiedevano poi la rinnovazione del dibattimento con ammissione di tutte le istanze istruttorie avanzate dal P.M. e dalla difesa delle parti civili di cui alle liste testi rispettivamente depositate con ammissione della C.T.U. medico-legale ed esame dei consulenti di parte.

Chiedevano altresì la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e dell'ordinanza emessa in data 11.1.2006 con condanna dell'imputata alla pena di legge per il reato di cui all'art. 572 c.p. consumato quanto meno ai danni di SABUCCI Sara e Laura e con condanna dell'imputata al risarcimento dei danni morali, biologici ed esistenziali ad esse procurati, danni da quantificarsi, in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese legali.

All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale.

 4

## MOTIVI DELLA DECISIONE


Gli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica di Treviso, dal Procuratore Generale di Venezia e dalle parti civili sono pertinenti e fondati.

Preliminarmente va rilevato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e in adesione al costante orientamento della Suprema Corte, che ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia o meno commessa ai danni di una persona convivente more uxorio, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI<sup>a</sup> 29.1.2008 n. 20647, imp. B.).

E la comunità che, nella specie, si era venuta a creare fra le parti, durata oltre due anni e mezzo, non può che essere ritenuta palese espressione di siffatta rilevante forma di convivenza.

Quanto poi alla proposta eccezione di natura processuale, eccezione che, peraltro, non è stata più coltivata dalle parti civili nelle loro conclusioni definitive, si osserva che l'indicazione a verbale di un giudice diverso (nella specie del dott. MARAS) da quello che in realtà ha preso parte alla decisione del procedimento (nella specie dott. MASCOLO) è palesemente dovuto ad un errore materiale e non costituisce causa di nullità (Cass., sez. II<sup>a</sup> 23.1.2009 n. 18570, imp. Iannuzzi).

Quanto al merito, rileva la Corte che l'istruttoria assunta in secondo grado mediante l'assunzione dei testi ammessi (le parti offese BENEDETTI Sandra, SABUCCI Laura e Sara), le quali sono risultate chiare, coerenti ed immuni da palesi intenti di malanimo nei confronti dell'imputata e, dunque, sono risultate pienamente attendibili (cfr. verbale d'udienza dell'11.2.2011), e mediante l'assunzione dei testi della parte civile assunti all'udienza dell'8.4.2011, ha consentito di accertare che, per il lungo e rilevante periodo di tempo di due anni e sette mesi, dal luglio 1998 al febbraio 2001, durante il quale le citate parti offese sono state ospiti dell'imputata, quest'ultima ha impedito loro con continuità il regolare e sereno esercizio ed il normale svolgimento delle più elementari espressioni di vita, quali fare una passeggiata o telefonare a casa, ha imposto un severo regime alimentare, quasi esclusivamente a base di pasta, obbligandone l'assunzione, unitamente a non più di un bicchiere d'acqua per pasto, anche tappando alla minore Sara il naso per costringerla ad assumere il cibo ed imponendole la riassunzione di quanto vomitato, e prospettava alle ospiti medesime, per l'ipotesi di disobbedienza alle sue direttive, delle punizioni divine e la perdita della vita eterna.



E' altresì emerso che le stesse parti offese venivano ripetutamente svegiate durante la notte, o anche veniva loro impedito di andare a dormire, per partecipare a dei rituali di purificazione con l'uso di una spada e di candele.

Sara, poi, è stata fatta schiaffeggiare dalla VALMAGGI da parte degli ospiti presenti in quanto manifestava resistenza all'assunzione del cibo e, nonostante avesse perso circa undici chili a causa del morbo celiaco che l'affliggeva, il suo ricovero in ospedale è stato ostacolato, reso difficoltoso e ritardato a causa dell'opposizione da parte della stessa prevenuta, la quale intendeva guarirla con suoi rituali.

La signora BENEDETTI, che, come lei stessa ha asserito, in quel periodo, versava in un periodo di estrema fragilità psicologica, credeva fermamente che, come l'imputata le aveva prospettato, se fosse ritornata a Tivoli, ci sarebbe stato un grosso terremoto o il suo ex marito avrebbe violentato sua figlia.

Le deposizioni testimoniali delle parti offese, dalle quali emerse le predette circostanze, sono risultate confermate da quanto dichiarato dalla teste FUNCI Patrizia, che ha riferito circa le condizioni di affaticamento fisico e di sfruttamento (era costretta a lavare le cinque macchine presenti) in cui versava la minore Sara, alla quale veniva persino proibito, sgridandola e terrorizzandola, di fare un giro in bicicletta, e circa le imposizioni ai suoi ospiti da parte della VALMAGGI di mangiare anche cibi disgustosi in quanto dotati di proprietà salvifiche nonché di partecipare a rituali improvvisati in base a quello che alla stessa VALMAGGI dicevano "i suoi fratelli angeli" o suggerivano le entità superiori con le quali lei stessa era in contatto (cfr. verbale d'udienza 8.4.2011).

Ritiene invece la Corte che testi introdotti dalla difesa (PAIUSCO, STEVANATO e PIZZO), i quali hanno disegnato una situazione familiare delle parti assolutamente normale e priva di sopraffazioni e violenze, non siano, quanto alla radicale esclusione di atteggiamenti vessatori da parte dell'imputata, completamente credibili in quanto tutti legati alla VALMAGGI da rapporti di amicizia e di condivisione delle stesse abitudini religiose ed in quanto gli stessi hanno, per loro stessa dichiarazione, vissuto in casa della medesima imputata solo temporaneamente, per periodi brevi e limitati, per qualche pomeriggio o, al massimo per un fine settimana.

Essi comunque non sono risultati idonei a contrastare in modo efficace le summenzionate deposizioni di accusa.

Ben può essere avvenuto, invero, senza che per questo gli stessi episodi debbano essere esclusi, che tali testi non abbiano assistito a condotte maltrattanti ad opera dell'imputata.

Essi, del resto, sono risultati smentiti non solo dalle summenzionate vittime dirette del reato e dalla citata teste FUNCI, ma anche da quanto dichiarato da Don Lucio MARIAN, parroco del



paese dove abitava la stessa imputata, il quale ha riferito che, per l'appunto in qualità di parroco, egli era stato avvisato dall'insegnante di religione della scuola media che una ragazzina, Sara SABUCCI, si presentava a scuola sempre assonnata, affaticata e strana ed ha conseguentemente allertato i Servizi Sociali.

Risulta agli atti che effettivamente i Servizi Sociali abbiano segnalato una difficoltà nella situazione di vita della minore Sara.

Ritiene conclusivamente la Corte che le summenzionate condotte che la VALMAGGI ha tenuto nei confronti delle parti lese, e, in particolare, l'imposizione forzata del cibo nei confronti di una bambina, anche mediante un atto di violenza fisica quale la chiusura del naso, nonostante l'evidente intolleranza da parte sua alla sua assunzione, la costrizione a rimangiare quanto veniva vomitato, i continui risvegli notturni o l'assoluto impedimento a dormire per partecipare a rituali salvifici, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza ai suoi ordini, condotte che sono state protrate per quasi tre anni nei confronti non solo di una donna, ma anche di due ragazzine ancora minorenni, abbiano pienamente integrato il contestato reato di maltrattamenti.

Va invero considerato che, come è noto, tale illecito può essere integrato mediante la sottoposizione della vittima in modo abituale ad una serie di sofferenze, oltre che fisiche, anche morali, così instaurando un sistema di sopraffazioni, di intimidazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità (Cass., sez. VI<sup>a</sup> 22.9.2005 n. 39927, imp. Agugliaro).

L'atteggiamento passivo ed inerte tenuto dalla signora BENEDETTI, la quale, pur avendolo materialmente potuto, non soffrendo la medesima di alcuna costrizione fisica idonea ad impedirglielo, non ha abbandonato con le figlie l'abitazione dell'imputata, va per l'appunto fatto dipendere dalla coartazione e dal forte condizionamento psicologico ai quali la stessa parte offesa era soggetta ad opera della VALMAGGI e, dunque, va ritenuto precipuo effetto della condotta maltrattante perpetrata dalla stessa imputata.

In riforma dell'impugnata sentenza, va pertanto ritenuta sussistente la responsabilità di questa in ordine al reato contestato.

Dovendosi tuttavia applicare, quanto al termine di prescrizione del reato, la nuova normativa di cui alla novella n. 251 del 2005, essendo la sentenza di primo grado stata pronunciata in data successiva all'8.12.2005, il termine di 7 anni e mezzo (6 anni più un quarto) dalla cessazione della continuazione, e, cioè, dal febbraio 2001, risulta maturato nell'agosto 2008.

Andrà conseguentemente pronunciata l'improcedibilità del reato ascritto per intervenuta estinzione per prescrizione.

*Valmaggi*

La condotta illecita tenuta dall'imputata ha comunque senza dubbio cagionato alle parti offese dei danni di natura sia psicologica che materiale.

Vanno ritenuti, allo stato, sicuramente provati i danni morali subiti dalle parti offese che, all'inizio della consumazione del reato, erano ancora minorenni, e cioè di SABUCCI Sara e Laura, più fragili ed impressionabili a causa della loro giovane età, e le quali hanno sicuramente riportato, in base alle regole della comune esperienza, dalle violenze e dal regime di vita imposto dalla stessa VALMAGGI, dei rilevanti presumibili traumi psicologici.

Tali danni vanno quantificati in via equitativa, tenuto conto dell'equilibrio psicologico ancora precario che connota un soggetto in età evolutiva, in euro 10.000 per ciascuna delle ragazze, ammontare al cui pagamento in favore delle predette parti civili la stessa imputata va condannata a titolo di provvisionale.

La liquidazione del danno complessivo alle suddette ragazze e del danno arrecato alla madre, BENEDETTI Sandra, andrà invece rimessa ad un separato giudizio civile.

L'imputata va altresì condannata alla rifusione delle spese sopportate dalle parti civili costituite liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza emessa l'11.1.2006 dal Tribunale monocratico di Treviso appellata dalla Procura della Repubblica di Treviso, impugnata dalla Procura Generale della Repubblica e appellata dalle parti civili dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputata VALMAGGI Patrizia Teresa in ordine al reato ascritte per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Condanna l'imputata predetta al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento in favore di SABUCCI Sara e Laura di una provvisionale pari ad euro 10.000 per ciascuna.

Condanna altresì VALMAGGI Patrizia Teresa alla rifusione delle spese di parte civile del grado che liquida in euro 1.800,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Venezia, 8 aprile 2011

Il Presidente estensore  
*Antonio Garzone* 8

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Antonio Garzone*

Questa copia è conforme all'originale e si spedisca per la prima

volta in forma esecutiva a favore di *Auto Monte  
Cinielli di Rimini per le Fordi Cinielli  
Solsecci Sore e Solsecci Sore*  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti  
e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al  
Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della  
forza pubblica di concorrervi quando se siano legalmente richiesti.

Dalla Cancelleria della Corte di Appello di Venezia

Venezia, 16-5-11

Il Collaboratore di Cancelleria

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*  
LUCIO BRUSCAGNIN



*[Faint stamp and signature]*  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*